



PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

(Approvato con delibera C.C. n° 2 del 05/01/2013, pubb. B.U.R.L. n° 20 del 15/05/2013)

ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005, n° 12 e ss. mm. e. ii.

VARIANTE ALLE NTA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - 2024

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

Verifica di assoggettabilità a VAS - Rapporto preliminare

Il Sindaco

Il Responsabile del Procedimento

Il Segretario

Adottato con delibera del C.C. n° del.....

Approvato con delibera del C.C. n° del.....

Pubblicato sul B.U.R.L. n° del.....

ESTENSORE VARIANTE

Arch. Antonio Rubagotti

COLLABORATORI

geom. Roberto Fiore

m.rizzi

ESTENSORE PGT

Arch. Silvano Buzzi

2024 (ns. rif. 695-U)



INDICE

1. INTRODUZIONE.....	3
<i>1.1 LO SVILUPPO SOSTENIBILE.....</i>	<i>3</i>
<i>1.2 LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE.....</i>	<i>4</i>
<i>1.3 LA VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS E LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS NELL'ORDINAMENTO REGIONALE.....</i>	<i>5</i>
<i>1.4 MOTIVAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL DOCUMENTO.....</i>	<i>7</i>
2. FASE 1 - ANALISI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI	8
<i>2.1 AMBITO DI INFLUENZA DELLA VARIANTE E INTERFERENZA CON I SITI RETE NATURA 2000.....</i>	<i>8</i>
<i>2.2 DEFINIZIONE DEI TEMI AMBIENTALI.....</i>	<i>9</i>
<i>2.3 IL QUADRO CONOSCITIVO DELLA VAS DEL PGT VIGENTE</i>	<i>9</i>
3. FASE 2: AREA OGGETTO DI VARIANTE E VALUTAZIONE PRELIMINARE.....	11
<i>3.1 DESCRIZIONE DELLA VARIANTE E VALUTAZIONE PRELIMINARE.....</i>	<i>11</i>
<i>3.2 DEFINIZIONE DELLE AZIONI DI VARIANTE</i>	<i>16</i>
4. FASE 3: QUADRO DI RIFERIMENTO CONOSCITIVO	17
<i>4.1 VERIFICA PRELIMINARE</i>	<i>17</i>
<i>4.2 ASPETTI METODOLOGICI.....</i>	<i>18</i>
<i>4.3 ASPETTI CONOSCITIVI</i>	<i>19</i>
5. FASE 4: VALUTAZIONE AMBIENTALE E MISURE DI MITIGAZIONE.....	23
<i>5.1 INTRODUZIONE.....</i>	<i>23</i>
<i>5.1.1 TIPIZZAZIONE DEGLI EFFETTI.....</i>	<i>23</i>
<i>5.1.2 CONVERSIONE QUANTITATIVA</i>	<i>25</i>
<i>5.1.3 SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI.....</i>	<i>26</i>
<i>5.2 VALUTAZIONE PUNTUALE.....</i>	<i>27</i>
<i>5.3 MISURE DI MITIGAZIONE, COMPENSAZIONE O MIGLIORAMENTO E SPECIFICAZIONI.....</i>	<i>27</i>
<i>5.4 QUADRO SINOTTICO DEL PROCESSO VALUTATIVO DELLE AZIONI DI VARIANTE</i>	<i>28</i>
6. CONCLUSIONI.....	29
ALLEGATO A.....	30

1. INTRODUZIONE

La presente documentazione viene prodotta in occasione della redazione della variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) del comune di Nave, in provincia di Brescia.

Il presente documento viene redatto al fine di verificare l'assoggettabilità della variante allo strumento urbanistico a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi delle disposizioni vigenti e viene articolato attraverso una preliminare presentazione della situazione normativa seguita da un'approfondita analisi delle fasi di studio.

1.1 LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Con il concetto di *sviluppo sostenibile* s'intende un modello di crescita universalmente accettabile dal punto di vista di molteplici variabili analizzate contemporaneamente, comprendendo nel concetto di sostenibilità l'insieme delle interazioni tra le attività umane, la loro dinamica e le ricadute sulla biosfera, che generalmente si esprimono all'interno di una scala temporale più ampia.

Il concetto di *sviluppo sostenibile* nasce nel 1987 con il *Rapporto Brundtland* (World Commission on Environment and Development, 1987) in cui per la prima volta viene definito come:

- uno sviluppo in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni;
- un processo nel quale lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico ed il cambiamento istituzionale sono tutti in armonia ed accrescono le potenzialità presenti e future per il soddisfacimento delle aspirazioni e dei bisogni umani.

Sostenibilità e sviluppo sono quindi chiamate a coesistere in quanto la prima è condizione indispensabile per la realizzazione di uno sviluppo duraturo, dato che la disponibilità delle risorse e del capitale naturale valutate sull'attuale modello di sviluppo risulta tale da impedirne il mantenimento e l'accrescimento nel tempo.

Dal 1987 il concetto di *sviluppo sostenibile* è divenuto elemento programmatico fondamentale di un insieme di documenti internazionali, comunitari e nazionali, fino ad essere inserito all'interno della Costituzione Europea (Roma, 29 ottobre 2004), tra i cui obiettivi si specifica che *"l'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente"* (art.I-3).

Lo *sviluppo sostenibile* si caratterizza, quindi, per una visione dinamica secondo la quale ogni cambiamento deve tenere conto dei suoi effetti sugli aspetti economici, ambientali e sociali, che devono tra loro coesistere in una forma di equilibrio. *Di conseguenza lo sviluppo sostenibile non deve intendersi come meta da raggiungere, ma piuttosto come un insieme di condizioni che devono essere rispettate nel governo delle trasformazioni del pianeta. Di questo insieme di condizioni fa parte significativa l'assunzione di obiettivi espliciti di qualità e di quantità dei beni ambientali, calibrati in base al loro mantenimento a lungo termine. Tali obiettivi di mantenimento dei beni ambientali devono essere integrati in tutte le decisioni di trasformazione e sviluppo che traggono origine dai piani e dai programmi* (Progetto ENPLAN).

1.2 LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE

In ottemperanza dei contenuti della legge delega in materia ambientale (Legge 15 dicembre 2004, n. 308, *Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione*), lo Stato Italiano recepisce la Direttiva comunitaria 42/2001/CE con il Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n.152, *Norme in materia ambientale*. Al Titolo II della Parte II, denominato *La Valutazione Ambientale Strategica* (di seguito VAS), sono specificate le modalità di svolgimento della verifica di assoggettabilità, i contenuti del rapporto preliminare, le modalità di svolgimento delle consultazioni, la procedura di valutazione del piano o del programma e del rapporto, le modalità di espressione del parere motivato, le modalità di informazione sulla decisione ed i contenuti del monitoraggio. In linea con le previsioni della direttiva comunitaria, il Decreto prevede altresì che *“la fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione”* (articolo 11). All'interno del testo del DLgs 152/2006 viene altresì specificato che per i piani e i programmi per cui deve essere prevista una valutazione ambientale *“che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente”* (articolo 6), attraverso l'Istituto della Verifica di assoggettabilità. Al fine di espletare tale procedura, *“l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un Rapporto Preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del D.Lgs. n.4/2008 (Tabella 0.2.1)”*, sulla base del quale l'autorità competente, tenuto conto del parere dei soggetti competenti in materia ambientale e delle osservazioni pervenute, *“verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente e emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione (VAS) e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni”*. I criteri per la verifica di assoggettabilità di piani/programmi secondo il summenzionato allegato I (tabella 0.2.1) sono ripartiti in due gruppi attinenti alle caratteristiche del piano/programma ed alle caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate. In ordine ai criteri di riferimento, valutando le caratteristiche del piano o del programma, si deve tener conto dei seguenti elementi:

- in quale misura esso stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura esso influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la sua pertinenza per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti ad esso;
- la sua rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad esempio, piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

Sempre in ordine ai criteri di riferimento, valutando le caratteristiche degli impatti attesi e delle aree potenzialmente interessate, si deve tener conto dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute o per l'ambiente (ad esempio in caso di incendi);
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

1.3 LA VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS E LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS NELL'ORDINAMENTO REGIONALE

A fronte del recepimento delle indicazioni della Direttiva comunitaria 42/2001/CE interessante la VAS avvenuto da parte dello Stato Italiano solo nel 2006, alcune regioni hanno anticipato la legislazione nazionale legiferando autonomamente in materia. Tra queste anche la Regione Lombardia, la cui legislazione in tema urbanistico (Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, *Legge per il governo del territorio*) introduce, “*al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, [...] la valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione di piani e programmi*” (articolo 4). In argomento è opportuno considerare altresì che la Legge Regionale 13 marzo 2012, n. 4, *Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico - edilizia*, ha modificato tale articolo, introducendo il comma 2bis, in cui viene previsto che “*le varianti al piano dei servizi, di cui all'articolo 9, e al piano delle regole, di cui all'articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)*”. Successivamente, ripercorrendo nel merito le disposizioni in materia di cui alla Direttiva 42/2001/CE, la Regione Lombardia ha ulteriormente specificato i contenuti della VAS all'interno della Deliberazione di Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. 8/351, *Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi*. Infine, in ottemperanza a quanto previsto dalla stessa DCR 8/351/2007, con Deliberazione di Giunta Regionale 27 dicembre 2007, n. 8/6420, modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 8/10971 prima e dalla Deliberazione di Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. 9/761 poi, è stata articolata ulteriormente la procedura di VAS per gli strumenti di pianificazione ed è stato chiarito il coordinamento con altre procedure (Valutazione di Impatto Ambientale - VIA, Valutazione di Incidenza - VIC e Autorizzazione Ambientale Integrata - AIA), oltre ad essere fornite indicazioni sull'Autorità competente per la VAS e sui soggetti da coinvolgere nella Conferenza di Verifica. La DGR 9/761/2010 conforma inoltre la regolamentazione regionale alla terminologia utilizzata dal DLgs 152/2006, introducendo l'istituto della *Verifica di assoggettabilità a VAS* (in luogo della *Verifica di esclusione dalla VAS*), per il cui espletamento deve essere redatto il *Rapporto Preliminare* (in luogo del *Documento di sintesi*). Infine, in relazione alla modifica alla LR 12/2005 introdotta dalla LR 4/2012, con Deliberazione di Giunta Regionale 25 luglio 2012, n. 9/3836 (pubblicata sul BURL n. 31 Sezione Ordinaria del 3 agosto 2012), è stato approvato l'Allegato 1u, denominato *Modello metodologico procedurale e*

organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - Variante al piano dei servizi e piano delle regole.

All'interno dell'allegato 1u vengono elencate, fra il resto, le fattispecie di varianti a Piano dei Servizi (PdS) e Piano delle Regole (PdR) da non assoggettare a VAS ed a Verifica di assoggettabilità a VAS; in tal senso, il punto 2.3 della DGR IX/3836/2012 stabilisce che sono escluse dalla valutazione ambientale e dalla verifica di assoggettabilità le varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole rientranti nelle casistiche di seguito previste.

a. Modifiche degli elaborati di piano finalizzate:

- alla correzione di errori materiali e rettifiche;
- all'adeguamento e aggiornamento cartografico, all'effettiva situazione fisica e morfologica dei luoghi, ivi inclusi gli effettivi perimetri dei boschi, o per rettifica dei perimetri di ambiti o piani attuativi derivanti dalle effettive risultanze catastali e delle confinanze;
- al perfezionamento dell'originaria previsione localizzativa di aree per servizi e attrezzature pubbliche di interesse pubblico o generale, anche a seguito delle risultanze catastali e delle confinanze;
- ad interpretazioni autentiche di disposizioni normative tra loro contrastanti o comunque che necessitano di chiarimento da parte del Consiglio Comunale;
- specificare la normativa di piano, nonché a renderla congruente con disposizioni normative sopravvenute, eccettuati espressamente i casi in cui ne derivi una rideterminazione ex novo della disciplina delle aree;
- ad individuare ambiti territoriali in attuazione di disposizioni di legge statale e regionale.

b. Modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione ambientale.

c. Variazioni allo strumento urbanistico comunale finalizzate:

- all'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso;
- a garantire la cessione o retrocessione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, qualificate come improprie o inserite nei piani di alienazione o valorizzazione immobiliare delle amministrazioni comunali.

d. Modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.

e. Variazioni dirette all'individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 27 della legge 5 agosto 1978 n. 457 o dirette a modificare le modalità di intervento delle suddette zone, nel caso in cui non concretino ristrutturazione urbanistica, incremento di peso insediativo e riduzione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale.

f. Varianti che prevedono, esclusivamente, la riduzione degli indici urbanistici e delle volumetrie.

Il successivo paragrafo 4 del presente documento analizza l'attinenza delle singole azioni di variante rispetto alle casistiche previste dalla normativa regionale riguardo la non necessità di procedere con la verifica di assoggettabilità. L'articolato ordinamento normativo sopra descritto dispone pertanto che, al fine di procedere alla verifica di assoggettabilità

a VAS, a seguito degli atti ufficiali deliberativi di avvio del procedimento e individuazione dei soggetti interessati, l'*Autorità procedente* predispone un *Rapporto Preliminare* al cui interno vengono esplicitate, in rapporto alle variazioni su piani/programmi, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, dando riscontro altresì di eventuali interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (*Siti di Importanza Comunitaria - SIC e Zone di Protezione Speciale - ZPS*). Al fine di poter procedere all'espressione di parere di merito, il *Rapporto Preliminare* viene messo a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territorialmente interessati per mezzo digitale. Sulla scorta di responsi, osservazioni e pareri, l'Autorità competente, d'intesa con l'Autorità procedente, si pronuncia con atto formale reso pubblico rispetto alla necessità di valutare piani/programmi attraverso il procedimento di VAS. In caso di non assoggettamento a VAS, l'Autorità procedente tiene conto di eventuali indicazioni contenute nel provvedimento di verifica, che diventa parte integrante della variante al piano/programma.

1.4 MOTIVAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL DOCUMENTO

La variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Nave, rientra nelle fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 e 6 del DLgs 152/2006, interessando le sole NTA del PdR al fine di specificarle ed adattare alle necessità operative del Comune, senza procedere alla rideterminazione sostanziale del progetto di Piano. **Il presente documento assume quindi i contenuti del Rapporto Preliminare per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'articolo 12 del DLgs 152/2006 e della DGR IX/3836/2012.** In relazione alla localizzazione dei siti della Rete Natura 2000 ed alle specifiche modifiche introdotte dalla variante rispetto a quanto già sostanziato nel PGT vigente, si sottolinea che non si ritiene necessaria l'attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza, rimandando in ogni caso alle considerazioni ed alle motivazioni di merito svolte nel corso del presente documento. Il presente documento, al fine di rispettare le disposizioni regolamentarie, viene organizzato in quattro fasi successive e logicamente conseguenti:

- Fase 1. analisi delle componenti ambientali: momento in cui viene stabilito il quadro di riferimento sulla base del quale condurre la valutazione;
- Fase 2. analisi delle caratteristiche delle varianti: descrizione analitica delle caratteristiche e dei contenuti delle varianti, con conseguente valutazione preliminare;
- Fase 3. definizione del quadro di riferimento conoscitivo e programmatico: determinazione delle condizioni conoscitive ambientali e territoriali che rappresentano gli elementi che possono essere impattati dai contenuti delle varianti oggetto di valutazione, al fine di caratterizzarne lo stato senza l'applicazione della modifica;
- Fase 4. redazione di valutazione ambientale: momento di stima delle modificazioni potenzialmente indotte dall'attuazione delle varianti ed eventuale definizione delle misure di mitigazione. Tale fase rappresenta la vera e propria valutazione ambientale delle scelte della variante, condotta al fine di individuare gli effetti indotti sul sistema ambientale e territoriale circostante e di definire, ove necessarie, le misure di mitigazione e/o compensazione necessarie per eliminare o ridurre al minimo gli effetti negativi potenzialmente indotti.

2. FASE 1 - ANALISI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI

2.1 AMBITO DI INFLUENZA DELLA VARIANTE E INTERFERENZA CON I SITI RETE NATURA 2000

L'ambito di influenza della variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Nave, oggetto della presente valutazione, è circoscritto al territorio comunale in quanto questa si sostanzia di fatto in modifiche puntuali tese al perfezionamento delle disposizioni di norma – generale o di zona – che non alterano in nessun modo lo stato urbanistico definito dallo strumento pianificatorio locale; a livello strettamente ambientale, tutte le azioni di variante agiscono entro la struttura operativa del PGT in vigore, ritenuta idonea, e possono ritenersi sostanzialmente ininfluenti rispetto al sistema ambientale sia locale che di contesto (si rimanda in ogni caso agli approfondimenti di merito svolti nel corso del presente documento). In territorio amministrativo e censuario del Comune di Nave non sono presenti siti della Rete Natura 2000. Nel contermino comune di Serle è invece presente l'ex SIC – ora ZSC (Zona Speciale di Conservazione) - IT2070018 *Altopiano di Cariadeghe*. L'ulteriore sito Natura 2000 più prossimo alle aree di intervento è il sito IT2070019 *Sorgente Funtani* in Comune di Vobarno – non confinante con Nave. Ritornando al predetto Altopiano di Cariadeghe, si rileva che le relative peculiarità fisico-ambientali sono definite dai fenomeni di carsismo; l'azione dell'acqua sulla roccia calcarea ha originato particolari morfologie quali doline e grotte. Le doline raccolgono e drenano le precipitazioni meteoriche e le acque di scorrimento superficiale e convogliano l'acqua nel sottosuolo, laddove viene assorbita da una trama di fessure, pozzi e gallerie; ciò garantisce la presenza di una fauna sotterranea ricca di elementi endemici. Sotto il profilo vegetazionale, l'area è principalmente boscata ed intervallata da zone prative; l'ambiente ospita numerose specie floristiche protette a livello nazionale e internazionale. Una parte dell'Altopiano (sempre in territorio serlese) è monumento naturale. Dai numerosi studi e approfondimenti condotti in sede di valutazioni ambientale dei piani e dei programmi gravitanti attorno al sito in oggetto è emerso come l'equilibrio e la conservazione degli habitat ivi presenti e delle specie oggetto di protezione, data la natura carsica del territorio, sia strettamente connessa alle attività che vengono svolte in superficie, in quanto eventuali fenomeni di inquinamento possono interessare il sottosuolo attraverso il trasporto idrico. Il bacino di alimentazione della struttura idraulica del sistema carsico in oggetto si colloca a monte, mentre le aree di intervento sono poste a valle. Ai fini della presente analisi:

- considerato che le modifiche introdotte dalla variante in disamina non modificano la struttura del progetto di Piano già sottoposto a valutazione ambientale con esito positivo e, pertanto, non introducono modifiche che possano in alcun modo modificare il rapporto delle previsioni con il sito Natura 2000 presente nel Comune contermino e che, quindi, non possono comportare alcuna alterazione sulle caratteristiche qualitative e quantitative del sistema delle acque in corrispondenza del sito protetto;
- considerato che le modifiche di norma apportate non modificano la struttura, né il progetto della rete ecologica e della rete verde;
- considerato che le modifiche non comportano modifiche sostanziali dell'azonamento di Piano e che non introducono previsioni di consumo di suolo;

è ragionevole escludere che possano verificarsi effetti diretti ed indiretti sul sito Rete Natura 2000 posto sul Comune contermini e sulle modalità di conservazione che sono state individuate e, pertanto, non si ritiene necessaria l'attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza.

2.2 DEFINIZIONE DEI TEMI AMBIENTALI

Le componenti ambientali rappresentano gli aspetti ambientali, economici e sociali che costituiscono la realtà del territorio comunale. Le componenti ambientali sono state definite in coerenza con quanto riportato nel Rapporto Ambientale di VAS del PGT vigente, ovvero:

1. aria;
2. acque superficiali;
3. acque sotterranee;
4. suolo e sottosuolo;
5. aspetti agroforestali e pedologici;
6. aspetti faunistici;
7. paesaggio e natura;
8. discariche e siti contaminati;
9. industrie IPCC-AIA;
10. rischio industriale;
11. altre forme di inquinamento;
12. mobilità e traffico veicolare.

2.3 IL QUADRO CONOSCITIVO DELLA VAS DEL PGT VIGENTE

Il comune di Nave è dotato di proprio Piano di Governo del Territorio redatto ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, e ss. mm. e ii.. Tale strumento è stato **approvato in data 5 gennaio 2013 con delibera di Consiglio comunale n. 2**; ai sensi di Legge, con la conseguente **pubblicazione sul BURL n. 20 – serie avvisi e concorsi – del 15 maggio 2013** il PGT entrava effettivamente in vigore. Al predetto strumento urbanistico originario, successivamente, sono intervenute le seguenti varianti.

Descrizione	Delibera approvazione	Burl approvazione
<i> Variante al Piano di Governo del Territorio</i>	<i> n. 59 del 2013-12-29</i>	<i> n. 12 del 2014-03-19</i>
<i> Variante al Piano di Governo del Territorio - Variante n.2 al PdR</i>	<i> n. 31 del 2014-07-22</i>	<i> n. 46 del 2014-11-12</i>
<i> Variante al Piano di Governo del Territorio - Variante n.3 al PdR-PdS-DdP</i>	<i> n. 16 del 2016-03-31</i>	<i> n. 21 del 2016-05-25</i>
<i> Variante PGT del COMUNE DI NAVE - SUAP CARTIERA DI NAVE</i>	<i> n. 32 del 2018-10-22</i>	<i> n. 2 del 2019-01-09</i>
<i> Variante PGT del COMUNE DI NAVE - Provvedimento art. 8 bis e art. 40bis L.R. 12/05</i>	<i> n. 20 del 2020-06-08</i>	<i> n. 28 del 2020-07-08</i>
<i> Revisione del Piano di Governo del territorio unitamente alla Valutazione Ambientale (VAS)</i>	<i> n. 29 del 2022-04-20</i>	<i> n. 21 del 2022-05-25</i>

La presente variante al PGT comunale veniva avviata con la delibera di Giunta comunale n. 186 del 18 dicembre 2023, avente ad oggetto:

*AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEGLI ATTI DI VARIANTE
DELLE N.T.A. DEL VIGENTE PIANO DELLE REGOLE UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITA' A V.A.S.*

Visti i contenuti della variante in oggetto, si ritiene che gli approfondimenti conoscitivi del Rapporto Ambientale della VAS del PGT originario siano adeguati alle caratteristiche del territorio comunale e si ritiene utile provvedere ad un aggiornamento dei contenuti di tale approfondimento solo in riferimento alle specifiche previsioni di variante, anche alla luce delle caratteristiche intrinseche della stessa.

Ciò debitamente premesso, **si rimanda pertanto alla VAS del PGT vigente per le matrici di valutazione e la coerenza interna degli obiettivi rispetto alle caratteristiche del territorio.**

3. FASE 2: AREA OGGETTO DI VARIANTE E VALUTAZIONE PRELIMINARE

3.1 DESCRIZIONE DELLA VARIANTE E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'Amministrazione Comunale di Nave ha valutato puntualmente le istanze pervenute a seguito dell'avvio del procedimento di variante al PGT richiamato al precedente paragrafo del presente documento.

Le singole istanze sono state valutate dal tecnico estensore della variante confrontandosi con gli indirizzi pianificatori dettati dall'Amministrazione comunale. I contenuti delle stesse sono stati accolti, parzialmente accolti, ovvero respinti in relazione all'attinenza con le politiche territoriali dell'Amministrazione proponente, in relazione alla congruenza ed alla logicità delle richieste con la ratio urbanistica dello strumento pianificatorio locale ed in osservanza alla legislazione vigente in materia e, in generale, ai capisaldi della pianificazione territoriale assunti a livello sovraordinato. Le richieste accolte o parzialmente accolte hanno comportato di fatto una modificazione dello strumento pianificatorio vigente, già sottoposto a procedura di valutazione ambientale e conformato alle risultanze di tutti i processi di valutazione antecedenti all'entrata in vigore del Piano.

Le risultanze delle puntuali modificazioni apportate in accoglimento totale o parziale delle istanze sono state affrontate all'interno della Relazione illustrativa allegata alla variante per farne parte integrante e sostanziale.

Di seguito si riporta il quadro sinottico delle istanze pervenute al protocollo comunale evidenziando – fra il resto – il rapporto con le modifiche analizzate nelle predetta Relazione illustrativa di variante.

<i>Istanza e protocollo</i>		<i>Categoria della richiesta</i>	<i>Atto di PGT</i>	<i>Valutazione</i>	<i>Modifica</i>
A	n. 1296 del 23/01/2020	Ammissibilità di piccoli depositi a servizio di attività imprenditoriali in ambiti prevalentemente residenziali privi di particolare rilevanza ambientale	PdR	A	1
B	n. 2588 del 13/02/2024	Rettifica della classificazione di un fabbricato assoggettato alla disciplina dei NAF in ragione delle reali caratteristiche dello stato di fatto dell'immobile	PdR	A	2
C	n. 2658 del 14/02/2024	Revisione delle previsioni per un comparto soggetto a normativa particolareggiata vigente	PdR	A	3
D	n. 2659 del 14/02/2024	Ammissibilità di specifiche quote per pubblici esercizi entro le zone produttive	PdR	PA	4
E	n. 2687 del 15/02/2024	Revisione delle norme attuative per un edificio assoggettato alla disciplina dei NAF	PdR	A	5
F	n. 3061 del 21/02/2024	Svincolo all'obbligo di mantenimento della SCOP esistente per gli edifici esistenti in zona agricola non più adibiti all'uso agricolo.	PdR	A	6

<i>Istanza e protocollo</i>		<i>Categoria della richiesta</i>	<i>Atto di PGT</i>	<i>Valutazione</i>	<i>Modifica</i>
G	n. 3406 del 27/02/2024	Revisione delle norme relative alla costruzione a confine e ai criteri prestazionali per le coperture all'articolo 10 delle NTA del PdR	PdR	NA	/
H	n. 3534 del 28/02/2024	Revisione di norme particolareggiate vigenti riferite alla realizzazione di un portico	PdR	NA	/
I	n. 3535 del 28/02/2024	Revisione delle norme sulla dimensione minima degli alloggi	PdR	NA	/
J	n. 3550 del 28/02/2024	Integrazione delle norme relative alle zone produttive esistenti da ristrutturare per il mantenimento delle attività in essere	PdR	A	7
K	n. 4118 del 08/03/2024	Si chiede la modifica delle destinazioni d'uso per le zone C1	PdR	PA	/

Il precedente quadro sinottico evidenzia la valutazione circa i contenuti delle varie istanze ed il suo riflesso sulla variante, indicando le eventuali azioni di modifica intraprese, così come numerate nella relazione illustrativa di variante allegata al procedimento; per la lettura della tabella si specifica che le voci compilate alla colonna "valutazione" intendono: con **A** le richieste accolte, collegate alle azioni di variante; con **PA** le richieste parzialmente accolte, collegate alle azioni di variante; con **NA** le richieste non accoglibili in relazione a discrasie con le politiche territoriali dell'Amministrazione comunale ovvero con le norme vigenti in materia urbanistico-edilizia, oppure non pertinenti con l'oggetto della variante.

Evidentemente, nel merito delle istanze presentate dai privati, solo i contenuti accolti o parzialmente accolti si sono tradotti in modifiche agli elaborati operativi del PdR vigente. Ai fini delle valutazioni di cui al presente documento, le modifiche numerate nella relazione illustrativa di variante vengono qui articolate rispetto ai cambiamenti prodotti dal loro accoglimento presso gli elaborati di Piano.

In tal senso si specifica quanto segue.

La **modifica 1** di cui sopra cesella la normativa vigente per gli ambiti consolidati prevalentemente residenziali in considerazione delle specifiche e diffuse esigenze delle attività economiche locali; non determina variazioni del dimensionamento generale di Piano, non modifica il dimensionamento del Piano dei Servizi vigente e non determina nuove previsioni di consumo di suolo.

La **modifica 2** di cui sopra perfeziona puntualmente lo strumento urbanistico in ragione delle caratteristiche di un edificio esistente soggetto alla disciplina dei NAF; non determina variazioni del dimensionamento generale di Piano, non modifica il dimensionamento del Piano dei Servizi vigente e non determina nuove previsioni di consumo di suolo.

La **modifica 3** di cui sopra riguarda aree appartenenti al tessuto urbano consolidato a destinazione produttiva/artigianale che il PdR vigente ricomprende in uno specifico poligono gravato da inedificazione, ma computabile ai fini della determinazione del peso insediativo.

Con la variante si vuole dettagliare la disciplina del PdR vigente per tale comparto sostanziando efficaci misure di tutela in relazione al reale rapporto delle aree con il sistema agricolo contestuale.

In questo senso, in luogo della generica inedificabilità estesa a tutte le aree, il PGT di variante dispone entro l'ambito in parola la realizzazione di una fascia di mitigazione e compensazione di larghezza adeguata (7,50 m) lungo tutto il lato in affaccio sul sistema rurale, precisando che tale zona di tutela e salvaguardia dovrà essere naturale e non potrà prevedere urbanizzazione primaria, depositi o l'uso per attrezzature tecnologiche – ad esempio.

Le ulteriori aree del comparto, verso la zona artigianale, debitamente occultate e mitigate dalle predette previsioni, potranno dunque essere utilizzate per le eventuali azioni di completamento previste dalle norme di zona.

In ragione dei contenuti del PGT vigente, interpretati secondo le norme vigenti in materia di consumo di suolo, la subvariante (modifica) non determina nuove previsioni di consumo di suolo; essa, inoltre, non determina variazioni del dimensionamento generale di Piano, non modifica il dimensionamento del Piano dei Servizi vigente.

La **modifica 4** di cui sopra integra l'articolo 41 delle NTA del PdR, al punto 41.4, ammettendo presso gli ambiti territoriali consolidati a destinazione prevalentemente produttiva la destinazione d'uso "pubblici esercizi" per una superficie massima di 100 mq, per ogni lotto funzionalmente individuato, comunque nel rispetto degli indici della zona urbanistica e della dotazione di superfici a servizi pubblici pari al 100% a parcheggi; la quota per standard indotti è eventualmente parzialmente monetizzabile nella misura massima del 50%, solo a seguito di esplicito assenso da parte della Giunta comunale.

La modifica specifica le NTA di zona in ordine a necessità diffuse connesse alla struttura del territorio costruito e alle realtà economiche locali; essa non determina nuove previsioni di consumo di suolo, non determina variazioni del dimensionamento generale di Piano, non modifica il dimensionamento del Piano dei Servizi vigente.

La **modifica 5** di cui sopra, preso atto delle finalità del Piano di Recupero n. 6 individuato dal PGT vigente e considerate le necessità di rifunzionalizzazione parziale degli immobili inclusi, modifica il comma 6 dell'art. 24.17 delle NTA del Piano delle Regole specificando che l'edificio di cui al sub 3 del mappale 65 del foglio 29 può essere oggetto di intervento anche in assenza di prodromica approvazione del piano di recupero.

Il subalterno 4 del medesimo mappale rimane assoggettato a Piano di Recupero. Tutto ciò in coerenza con e caratteristiche reali degli immobili interessati, con l'obiettivo di garantire l'operatività delle previsioni di Piano incentrate su un coerente riuso delle risorse esistenti.

La modifica non determina variazioni del dimensionamento generale di Piano, non modifica il dimensionamento del Piano dei Servizi vigente e non determina nuove previsioni di consumo di suolo.

La **modifica 6** di cui sopra è finalizzata a svincolare le attività di recupero e rifunzionalizzazione degli edifici esistenti in zona extraurbana e non adibiti ad usi agricoli dal mantenimento della superficie coperta preesistente, obbligo che è stato ritenuto inefficace proprio rispetto al perseguimento dell'obiettivo primario dei disposti di zona vigenti e, comunque, non legato ad effettive esigenze di tutela riscontrabili allo stato di fatto in base alle caratteristiche del patrimonio esistente de quo.

La modifica non determina variazioni del dimensionamento generale di Piano, non modifica il dimensionamento del Piano dei Servizi vigente e non determina nuove previsioni di consumo di suolo.

La **modifica 7** di cui sopra è finalizzata a garantire le corrette norme per l'esercizio delle attività esistenti presso gli ambiti territoriali a destinazione prevalentemente produttiva di ristrutturazione (ex cartiere), in ragione dello stato reale dei luoghi e delle necessità delle attività insediate.

La modifica non determina variazioni del dimensionamento generale di Piano, non modifica il dimensionamento del Piano dei Servizi vigente e non determina nuove previsioni di consumo di suolo.

Alle modifiche connesse all'accoglimento parziale dei contenuti delle istanze la variante somma le variazioni allo strumento urbanistico vigente promosse in relazione alle necessità ravvisate dal Comune.

Tali modifiche sono limitate al corpo normativo del PdR, con eventuale coerenza dei disposti comuni o connessi alle ulteriori discipline di Piano previste dal PGT secondo la propria strutturazione, e riguardano specificazioni delle disposizioni generali di Piano o zona.

Solo in limitati casi, le modifiche intervengono a specificazione di previsioni puntuali già definite dal PdR vigente.

8: altre modifiche alle norme generali di Piano e zona; all'occasione della redazione della presente variante al PGT vigente è parso opportuno e coerente procedere ad una sistemazione puntuale delle Norme Tecniche di Attuazione vigenti mediante interventi di revisione mirati atti a soddisfare le necessità ravvisate dall'Amministrazione Comunale e dai propri uffici durante il periodo di operatività del corpo normativo.

Le ulteriori modifiche apportate alle NTA attengono dunque a modeste correzioni e integrazioni operate nel rispetto delle norme vigenti e dell'impianto dello strumento urbanistico vigente, ritenuto coerente ed efficace.

Si tratta di adeguamenti del testo operati non solo in ragione delle politiche territoriali dell'Amministrazione comunale, ma anche a misura delle peculiari necessità e delle caratteristiche locali.

Le modifiche riguardano specificazioni delle definizioni degli indici e dei parametri urbanistici ed edilizi (distanza dai confini, distacco dagli edifici, distanza dalle strade) e delle norme attuative di Piano (permesso di costruire convenzionato).

Si introducono altresì specificazioni sulle destinazioni d'uso definendo le attività di commercio all'ingrosso senza magazzino compatibile con il contesto residenziale, tenendo conto delle necessità delle attività economiche locali e delle caratteristiche della struttura urbanistica locale.

Si procede parimenti al perfezionamento delle norme prestazionali nei Nuclei di Antica Formazione (art. 21), oltre che alle variazioni introdotte in esito al vaglio di specifiche proposte puntuali già relazionate ai punti precedenti.

Viene rivisitata e semplificata la norma sulle recinzioni all'interno degli ambiti del tessuto urbano consolidato e vengono rivisti i parametri generali per l'edificazione di accessori alla residenza, secondo le necessità rimostre dagli operatori locali.

Vengono specificate le definizioni delle attività non ammesse in zona AR.

Si integrano le norme generali delle Aree agricole di salvaguardia e delle Aree di salvaguardia introducendo il comma 10 agli articoli 47 e 48 delle NTA del PdR.

All'interno di tali ambiti di Piano, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 61 della LR 12/2005 e del Regolamento Regionale 13 aprile 2017 n. 2, è data la possibilità di realizzare rifugi, oasi feline, strutture zoofile e altre strutture caratterizzate dalla presenza continuativa di animali d'affezione.

Come previsto dall'art. 7.1 di tale regolamento, il proprietario può tenere i propri animali d'affezione non a scopo di lucro e in numero limitato. Per numero limitato, nel caso di cani e gatti di età superiore a sei mesi, si intende un numero complessivo non superiore a dieci.

La realizzazione di tali strutture è ammessa anche in assenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 60 della LR 12/2005 ed è soggetta a permesso di costruire convenzionato; il progetto sarà soggetto al parere obbligatorio e vincolante della locale Commissione Paesaggio che dovrà verificare il corretto inserimento paesaggistico della struttura e la non interferenza con il sistema delle percorrenze ecosistemiche, mentre l'atto unilaterale d'obbligo dovrà contenere obblighi e garanzie a favore della pubblica Amministrazione a fronte di successivi interventi ovvero a problematiche oggettive che si potranno palesare.

La superficie coperta massima è di 50 mq, mentre la complessiva area, comprensiva delle aree di pertinenza recintate, non potrà essere superiore a 100 mq.

Tali strutture, che devono obbligatoriamente distare non meno di 500 metri le una dalle altre, possono essere realizzate su appezzamenti agricoli di superficie minima pari a 500 metri; a tal fine, il permesso di costruire convenzionato dovrà essere accompagnato da specifico atto di vincolo notarile di destinazione d'uso riferito sia alla struttura che al fondo agricolo di superfici minima di 500 mq.

Tali edificazioni devono distare almeno 250 metri da zone edificabili da PGT con destinazione residenziale, terziaria o a servizi e almeno 50 metri da case isolate.

Vengono integrate ulteriormente le norme degli edifici extra-agricoli in zona agricola funzionalmente a coerenti misure di rifunzionalizzazione.

Vengono infine corretti refusi riscontrati presso gli allegati alle NTA, come dettagliato nella Relazione illustrativa di variante.

9: altre modifiche alle norme particolareggiate di ambiti già individuati dal PGT vigente; si rivedono le disposizioni del PCC 03 e dell'ambito 2 in zona R4, in particolare abbassandone il peso insediabile. Si specificano altresì gli obblighi legati al comparto 3 in zona P1 e le destinazioni ammissibili presso il comparto 1 in zona C1.

3.2 DEFINIZIONE DELLE AZIONI DI VARIANTE

Funzionalmente allo snellimento del processo valutativo di cui al presente documento le modifiche puntuali di cui sopra possono essere accorpate, in relazione ai propri contenuti, come rappresentato nel seguente quadro.

<i>Azione</i>	<i>Categorie di modifica</i>	<i>Modifiche</i>	<i>Oggetto</i>	<i>Atti di Piano</i>
1	Specificazione delle norme generali di Piano e di zona senza rideterminazione sostanziale della disciplina vigente	1	Integrazione delle funzioni ammissibili	PdR
		4	Integrazione delle funzioni ammissibili	PdR
		6	Perfezionamento delle disposizioni per il recupero degli edifici extra-agricoli in zona agricola.	PdR
		7	Perfezionamento della disciplina per le attività esistenti in zona produttiva di ristrutturazione	PdR
		8	Altre modifiche di perfezionamento e rettifica delle norme generali di Piano e zona	PdR
2	Perfezionamento e rettifiche delle previsioni del PGT senza modifica della destinazione urbanistica vigente e in coerenza con gli obiettivi originari di Piano	2	Ridefinizione delle previsioni di PR in ragione delle caratteristiche degli immobili coinvolti	PdR
		3	Perfezionamento della disciplina di salvaguardia entro un comparto soggetto a normativa particolareggiata vigente	PdR
		5	Perfezionamento della disciplina attuativa entro un comparto soggetto a normativa particolareggiata vigente	PdR
		9	Altre modifiche di norme particolareggiate di ambiti del PGT vigente con abbassamento del carico insediativo ammissibile.	PdR

Si individuano pertanto le seguenti azioni di variante, che – salvo necessità specifiche relazionate puntualmente – verranno, nelle fasi successive, valutate singolarmente come accorpamento di modifiche del medesimo tenore.

AZIONE 1

Specificazione delle norme generali di Piano e di zona senza rideterminazione sostanziale della disciplina vigente (cfr. modifiche 1, 4, 6, 7 e 8 della Relazione illustrativa di variante), senza incidenza sul dimensionamento generale del PGT, sul dimensionamento del Piano dei Servizi vigente e sulle previsioni di consumo di suolo vigenti.

AZIONE 2

Perfezionamento e rettifiche delle previsioni del PGT senza modifica della destinazione urbanistica vigente e in coerenza con gli obiettivi originari di Piano (cfr. modifiche 2, 3, 5 e 9 della Relazione illustrativa di variante), senza incidenza sul dimensionamento generale del PGT, sul dimensionamento del Piano dei Servizi vigente e sulle previsioni di consumo di suolo vigenti.

4. FASE 3: QUADRO DI RIFERIMENTO CONOSCITIVO

4.1 VERIFICA PRELIMINARE

Dal punto di vista metodologico si precisa che ogni modificazione individuata è stata valutata rispetto ai contenuti del punto 2.3 della DGR IX/3836/2012 richiamati al precedente paragrafo 1.3 “La Verifica di esclusione da VAS e la Verifica di assoggettabilità a VAS nell’ordinamento regionale” del presente documento. Ciò al fine di determinare quali delle modifiche puntuali che articolano la variante in disamina debbano ritenersi effettivamente oggetto di verifica di assoggettabilità a VAS. A tal fine, si procede alla verifica puntuale dell’eventuale attinenza delle azioni di variante (ovvero le azioni di cui al precedente paragrafo 3.2) rispetto ai disposti di cui sopra, mediante quadro sinottico.

QUADRO SINOTTICO PER L’ESCLUSIONE DELLE MODIFICHE PUNTUALI DELLA VARIANTE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE E DALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ AI SENSI DEL PUNTO 2.3 della DGR IX/3836/2012				
<i>Lettere</i>	<i>Alinea</i>	<i>Disposti</i>	<i>Azione</i>	<i>Mod.</i>
a.	I	Correzione di errori materiali e rettifiche	1	8
			2	2
	II	Adeguamento e aggiornamento cartografico all’effettiva situazione fisica e morfologica dei luoghi, ivi inclusi gli effettivi perimetri dei boschi, o per rettifica dei perimetri di ambiti o piani attuativi derivanti dalle effettive risultanze catastali e delle confinanze	/	/
	III	Perfezionamento dell’originaria previsione localizzativa di aree per servizi e attrezzature pubbliche di interesse pubblico o generale, anche a seguito delle risultanze catastali e delle confinanze	/	/
	IV	Interpretazioni autentiche di disposizioni normative tra loro contrastanti o comunque che necessitano di chiarimento da parte del Consiglio Comunale	/	/
	V	Specificare la normativa di piano e renderla congruente con disposizioni normative sopravvenute, eccettuati espressamente i casi in cui ne derivi una rideterminazione ex novo della disciplina delle aree	/	/
	VI	Individuare ambiti territoriali in attuazione di disposizioni di legge statali e regionali	/	/
b.	/	Modifiche necessarie per l’adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione ambientale	/	/
c.	I	Apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso	/	/
	II	Garantire la cessione o retrocessione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, qualificate come improprie o inserite nei piani di alienazione o valorizzazione immobiliare delle amministrazioni comunali	/	/

QUADRO SINOTTICO PER L'ESCLUSIONE DELLE MODIFICHE PUNTUALI DELLA VARIANTE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE E DALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ AI SENSI DEL PUNTO 2.3 della DGR IX/3836/2012				
Lettere	Alinea	Disposti	Azione	Mod.
d.	/	Modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere	/	/
e.	/	Variazioni dirette all'individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 27 della legge 5 agosto 1978 n. 457 o dirette a modificare le modalità di intervento delle suddette zone, nel caso in cui non concretino ristrutturazione urbanistica, incremento di peso insediativo e riduzione di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale	/	/
f.	/	Riduzione degli indici urbanistici e delle volumetrie	2	9

Ai sensi del punto 2.3 della DGR IX/3836/2012 **sono escluse dalla presente verifica di assoggettabilità le modifiche 8 dell'azione 1 e 2 dell'azione 2.**

Richiamando in questa sede i contenuti di merito della Relazione illustrativa di variante, nonché quanto sinora svolto nel corso del precedente paragrafo, si osserva in ogni caso come le modifiche introdotte dalla variante al corpus normativo del PdR possano ritenersi ininfluenti da un punto di vista delle finalità di cui al presente documento. Pertanto, pur non trovando correlazione pedissequa fra le fattispecie di cui al punto 2.3 della DGR IX/3836/2012, **si ritiene plausibile e intelligente escluderle dalla presente verifica di assoggettabilità.**

Le variazioni introdotte, infatti, non hanno effetti che possano dirsi in alcun modo significativi sul sistema ambientale.

L'unica modifica che ha riflessi puntuali sulla programmazione del PGT vigente è la subvariante 3 dell'azione 2. Pur riguardando il perfezionamento della disciplina di salvaguardia entro un comparto soggetto a normativa particolareggiata vigente, prevede indirettamente il potenziale utilizzo di parte dei suoli ai fini del completamento delle attività limitrofe e pertanto, ai soli fini di cautela, si procede alla valutazione dei contenuti della modifica in approfondendola alle successive fasi del presente documento.

4.2 ASPETTI METODOLOGICI

Al fine di garantire la corretta valutazione della variante circostanziando gli elementi che potrebbero determinare effetti negativi spazialmente localizzabili, è stato condotto un approfondimento delle caratteristiche ambientali e territoriali sia delle aree direttamente interessate dalle modifiche sia di un adeguato intorno (area di studio) all'interno del quale possono essere attesi effetti apprezzabili dall'attuazione delle trasformazioni urbanistiche.

A fronte dell'approvazione del PGT, gli elementi conoscitivi in esso contenuti vengono ritenuti ancora adeguati alla descrizione delle caratteristiche del territorio comunale e pertanto le indagini conoscitive sono state condotte a partire da quanto riportato nel *Rapporto Ambientale* di VAS del PGT vigente, aggiornandole eventualmente ed approfondendole in relazione alla specificità della variante in oggetto.

L'analisi conoscitiva condotta ha riguardato l'individuazione e l'approfondimento degli elementi di particolare interesse, pregio e/o valenza che caratterizzano ciascuna area di studio e le principali criticità ambientali e territoriali; per quanto concerne le tematiche riconducibili in modo generico all'intero territorio comunale (quali, ad esempio, qualità dell'aria, qualità delle acque superficiali, rifiuti, ecc.) si rimanda invece ai contenuti del *Rapporto Ambientale* del PGT vigente.

Secondo la metodologia di analisi consolidata che, col presente documento, si assume a riferimento, è di prassi procedere alla costruzione di un quadro conoscitivo di riferimento dove siano riportati i richiami agli elaborati assunti a riferimento per la valutazione dei contenuti di variante. Si tratta, in sostanza, di confrontarli ed analizzarli nell'ambito del quadro generale definito dalla documentazione analitico-operativa di Piano (e correlata) rispetto alle componenti ambientali assunte come cardini di valutazione.

Tali componenti ambientali si ricordano essere: aria, acque superficiali, acque sotterranee, suolo e sottosuolo, aspetti agroforestali e pedologici, aspetti faunistici, paesaggio e natura, discariche e siti contaminati, industrie IPCC-AIA, rischio industriale, altre forme di inquinamento, mobilità e traffico veicolare.

Dati i contenuti puntuali di tutte le azioni di variante, appare evidente come non sia necessario procedere ad una valutazione degli stessi rispetto alle singole componenti ambientali definite da Rapporto Ambientale vigente in quanto i contenuti di variante non cambiano il rapporto dei luoghi nel quadro del progetto generale di Piano.

Al di là delle variazioni connesse a rettifica, coerenza specificazione, legate alla presa d'atto delle condizioni dello stato di fatto e alla correzione di refusi occorsi in sede di redazione dell'ultima variante generale al Piano, nessuna delle variazioni puntuali a specifici ambiti territoriali ha influenza sulle componenti ambientali definite e, pertanto, non può essere foriera di variazioni rispetto alle tematiche in disamina.

4.3 ASPETTI CONOSCITIVI


Per procedere alle opportune verifiche all'oggetto del presente documento in modo quanto più diretto e schematico possibile al fine di agevolarne la comprensione, è stata predisposta una *check list* che contempla gli elementi valutati in sede di VAS del PGT, con particolare riferimento alle componenti ambientali ed ai contenuti del Rapporto Ambientale della VAS del PGT vigente.

Basandosi il presente documento in particolare sui contenuti del predetto Rapporto Ambientale, ritenuti esaustivi anche in considerazione dell'entità delle modifiche allo strumento urbanistico che definiscono la variante in disamina, il processo valutativo qui espletato prevede l'analisi delle singole azioni di variante, così come delineate al precedente paragrafo 3.2, rispetto – appunto – alle componenti ambientali prese a riferimento, con lo scopo di individuare eventuali interferenze riscontrabili o attese. In tal senso, le valutazioni di merito rispetto al tema puntualmente trattato vengono – nel tabulato a seguire – espresse mediante le idonee note descrittive, cui deriva la conseguente espressione di valutazione di interferenza, dove:

- la rilevazione di un'**interferenza** viene evidenziata con apposito simbolo grafico ▲;
- la rilevazione di un'**interferenza parziale** viene evidenziata con apposito simbolo grafico ■;
- la rilevazione di un'**assenza di interferenze** viene evidenziata con apposito simbolo grafico ▼.

Richiamato quanto già svolto in precedenza nel corso delle presenti analisi e richiamando quanto rilevato in calce al precedente paragrafo 4.1, si procede con l'analisi della modifica 3 ricompresa nell'azione 2.

Si ricorda che la **modifica 3** riguarda aree appartenenti al tessuto urbano consolidato a destinazione produttiva/artigianale che il PdR vigente ricomprende in uno specifico poligono gravato da inedificazione, ma computabile ai fini della determinazione del peso insediativo. E' il comparto 4 ricompreso in zona P1 posto al margine della zona artigianale di via degli Artigiani (cfr. seguente estratto della tavola T 01.3 del PdR vigente).



Con la variante si vuole dettagliare la disciplina del PdR vigente per tale comparto sostanziando efficaci misure di tutela in relazione al reale rapporto delle aree con il sistema agricolo contestuale, permettendo contestualmente un uso coerente degli spazi restanti. In questo senso, il PGT di variante dispone entro l'ambito in parola la realizzazione di una fascia di mitigazione e compensazione di larghezza adeguata (7,50 m) lungo tutto il lato in affaccio sul sistema rurale, precisando che tale zona di tutela e salvaguardia dovrà essere naturale e non potrà prevedere urbanizzazione primaria, depositi o l'uso per attrezzature tecnologiche – ad esempio. Si fa notare che mediamente la larghezza dell'ambito 4 è di circa 14 m e che ai fini della mitigazione/compensazione le norme particolareggiate dal PGT in variante appaiono esaustive e maggiormente efficaci. Le ulteriori aree del comparto, verso la zona artigianale, debitamente occultate e mitigate dalle predette previsioni, potranno dunque essere utilizzate per le eventuali azioni di completamento previste dalle norme di zona. In ragione dei contenuti del PGT vigente, interpretati secondo le norme vigenti in materia di consumo di suolo, la subvariante (modifica) non determina nuove previsioni di consumo di suolo; essa, inoltre, non determina variazioni del dimensionamento generale di Piano, non modifica il dimensionamento del Piano dei Servizi vigente.

<i>Componenti ambientali</i>	<i>Considerazioni in merito all'incidenza rilevata o attesa</i>	<i>Interferenze</i>
1	Aria	
	Non si ritiene che i contenuti delle modifiche proposte configurino ripercussioni sulla qualità dell'aria, né a livello puntuale, né a livello generale.	▼
2	Acque superficiali	
	Non si ritiene che i contenuti delle modifiche proposte configurino ripercussioni sul tema ambientale in oggetto, né a livello puntuale, né a livello generale.	▼
3	Acque sotterranee	
	Non si ritiene che i contenuti delle modifiche proposte configurino ripercussioni sul tema ambientale in oggetto, né a livello puntuale, né a livello generale.	▼
4	Suolo e sottosuolo	
	Non si ritiene che i contenuti delle modifiche proposte configurino ripercussioni sul tema ambientale in oggetto, né a livello puntuale, né a livello generale.	▼
5	Aspetti agroforestali e pedologici	
	Non si ritiene che i contenuti delle modifiche proposte configurino ripercussioni sul tema ambientale in oggetto, né a livello puntuale, né a livello generale. Le aree sono già sottratte all'uso agricolo dal PGT vigente.	▼
6	Aspetti faunistici	
	Non si ritiene che i contenuti delle modifiche proposte configurino ripercussioni negative sul tema ambientale in oggetto, né a livello puntuale, né a livello generale. A livello puntuale, le specificazioni della norma di variante concorrono meglio al supporto della rete ecologica locale presso la frangia urbana in quanto definiscono specifiche misure di tutela.	▼
7	Paesaggio e natura	
	Non si ritiene che i contenuti delle modifiche proposte configurino ripercussioni negative sul tema ambientale in oggetto, né a livello puntuale, né a livello generale. A livello puntuale, le specificazioni della norma di variante concorrono meglio all'inserimento delle previsioni rispetto al sistema paesistico e naturalistico.	▼
8	Discariche e siti contaminati	
	Tenuto conto dei contenuti del PGT vigente già sottoposti a VAS con esito positivo, i contenuti di variante non configurano ripercussioni sul sistema in oggetto.	▼
9	Industrie IPCC-AIA	
	Tenuto conto dei contenuti del PGT vigente già sottoposti a VAS con esito positivo, i contenuti di variante non configurano ripercussioni sul sistema in oggetto.	▼

<i>Componenti ambientali</i>	<i>Considerazioni in merito all'incidenza rilevata o attesa</i>	<i>Interferenze</i>
10	Rischio industriale	
Tenuto conto dei contenuti del PGT vigente già sottoposti a VAS con esito positivo, i contenuti di variante non configurano ripercussioni sul sistema in oggetto.		▼
11	Altre forme di inquinamento	
Tenuto conto dei contenuti del PGT vigente già sottoposti a VAS con esito positivo, i contenuti di variante non configurano ripercussioni sul sistema in oggetto.		▼
12	Mobilità e traffico veicolare	
Tenuto conto dei contenuti del PGT vigente già sottoposti a VAS con esito positivo, i contenuti di variante non configurano ripercussioni sul sistema in oggetto.		▼

Con riferimento a quanto sinora analizzato e considerato è verosimile asserire che **la presente modifica non produce nel complesso, né fa attendere, effetti significativi sulle componenti ambientali analizzate.**

In tal senso, **non si rileva la necessità di individuare forme mitigative particolari**, ritenuta sufficientemente garante la norma di specificazione stessa introdotta nelle NTA oggetto di modifica puntuale.

Ciò evinto, con riferimento alla metodologia d'analisi e verifica di cui al presente documento, non si ritiene necessario procedere alla tipizzazione delle ricadute attese di cui successivo paragrafo 5.2 del presente Rapporto Preliminare.

5. FASE 4: VALUTAZIONE AMBIENTALE E MISURE DI MITIGAZIONE

5.1 INTRODUZIONE

La valutazione ambientale è finalizzata all'individuazione e alla verifica della significatività degli effetti potenzialmente indotti dalle previsioni delle varianti di piano/programmi in esame, sulla base dei criteri per la caratterizzazione degli impatti medesimi previsti dall'Allegato I del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4.

Sulla base delle analisi condotte nel capitolo precedente e in relazione alla previsione della presente variante al PGT vigente, tale valutazione permette di esplicitare gli effetti potenzialmente generati, evidenziando l'eventuale necessità di misure di mitigazione e/o compensazione per garantirne la piena sostenibilità.

In particolare, vengono esplicitati i criteri e le condizioni per permettere all'*Autorità competente* di valutare la necessità di assoggettare la variante alla procedura completa di VAS, oppure di escluderla da tale procedimento, eventualmente con prescrizioni.

5.1.1 TIPIZZAZIONE DEGLI EFFETTI

La metodologia finalizzata a fornire indicazione della significatività degli effetti potenzialmente generati dalle previsioni della variante di Piano sulle componenti ambientali è basata sulla caratterizzazione degli attributi degli effetti, che ne specificano la natura (tipizzazione); nel merito, quanto proposto è ispirato alle metodologie comunemente utilizzate nelle procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per la valutazione della significatività degli impatti quando questi non sono prevedibili in modo preciso ed univoco, garantendo, al contempo, una facile ed immediata interpretazione dei risultati.

La tipizzazione applicata è di tipo binario: ogni attributo che compare nelle combinazioni descrive un aspetto dell'effetto, rappresentabile con due possibili attributi tra cui viene scelto, logicamente, quello più appropriato per l'effetto previsto.

Gli aspetti considerati per la tipizzazione degli effetti sono stati definiti coerentemente con i *Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi* indicati dall'Allegato I del DLgs 4/2008 e richiamati dalla normativa regionale (si veda la tabella seguente).

<i>Aspetto</i>	<i>Attributi(dell'effetto)</i>	<i>Descrizione</i>
Tipologia effetto	Positivo (+) Negativo (-)	Indica l'effetto generato dal Piano (rispettivamente positivo o negativo) nei confronti di una specifica componente ambientale.
Probabilità	Certo Incerto	Indica la probabilità che caratterizza il verificarsi di un effetto nei confronti di una specifica componente ambientale.
Durata	Permanente Temporaneo	Indica la durata dell'effetto nel tempo, considerando, quale orizzonte temporale di riferimento, la vita umana.
Frequenza	Sistematico Occasionale	Indica la frequenza con la quale si attende il verificarsi dell'effetto.
Reversibilità	Non reversibile Reversibile	Indica la naturale reversibilità dell'effetto, anche in questo caso considerando, quale orizzonte temporale di riferimento, la vita umana.
Carattere cumulativo	Cumulabile Non cumulabile	Indica la cumulabilità dell'effetto rispetto ad altri effetti indotti dallo stesso Piano o da altre potenziali sorgenti di effetti vicine; si specifica che con "non cumulabilità" si intende sia la vera e propria assenza di cumulabilità, sia la presenza di una cumulabilità tale da non determinare una amplificazione significativa degli effetti.
Natura transfrontaliera	Transfrontaliero Non transfrontaliero	Indica la possibilità che gli effetti potenzialmente indotti interessino o non interessino gli Stati esteri.
Rischi	Rischio Nessun rischio	Indica la possibilità che si verifichino rischi per la salute umana o per l'ambiente in caso di incidenti o di non adeguata gestione degli interventi previsti dal Piano; per gli effetti positivi tale aspetto non è considerato.
Estensione	Sovralocale Locale	Indica l'estensione degli effetti potenzialmente indotti, ovvero se gli effetti interessano unicamente l'area di intervento del Piano o se si estendono maggiormente.
Valore area	Area di particolare pregio Area non di pregio	Indica il valore della componente ambientale e dell'area sulla quale si possono prevedere i potenziali effetti indotti dal Piano in relazione al contesto ambientale e territoriale in cui ci si colloca.
Vulnerabilità area	Area vulnerabile Area non vulnerabile	Indica la vulnerabilità della componente ambientale e dell'area sulla quale si possono prevedere i potenziali effetti indotti dal Piano in relazione al contesto ambientale e territoriale in cui ci si colloca.
Aree o paesaggi protetti	Area protetta Area non protetta	Indica l'interessamento, da parte dei potenziali effetti indotti dal Piano, di aree protette a livello comunitario, nazionale, regionale o locale.

5.1.2 CONVERSIONE QUANTITATIVA

Al fine di quantificare in modo univoco la significatività degli effetti indotti è di norma opportuno attuare il passaggio dalla valutazione esclusivamente qualitativa descritta al punto precedente ad una procedura di valutazione numerica che permetta di ottenere dei valori di sostenibilità degli effetti attesi.

La metodologia sviluppata per la conversione quantitativa della tipizzazione precedentemente condotta ipotizza una situazione ottimale, ovvero quella in cui gli effetti realizzati si configurano per la migliore combinazione tipizzante (effetto *certo, permanente, sistematico, irreversibile, cumulabile, transfrontaliero, rischioso, sovralocale* e che interessa un'area di *particolare pregio, vulnerabile e protetta*) e la situazione più sfavorevole (rappresentata da attributi antitetici a quelli sopracitati).

Si specifica che il termine *migliore* o *favorevole* rapportato alla tipizzazione non descrive, tuttavia, le conseguenze della variante di Piano (di beneficio o meno), ma la sua portata, ovvero *la sua importanza*. Quindi, un effetto certo è più importante di uno incerto in quanto ci si può attendere con ragionevole sicurezza che si verifichi; un effetto non confinato è più importante di uno confinato, dato che estende le sue conseguenze su un territorio più vasto; un effetto permanente è più importante di uno temporaneo, in quanto indica una situazione in cui il sistema ambientale non è in grado di rigenerarsi autonomamente, ecc...

Ragionando in termini quantitativi, agli attributi di importanza elevata viene assegnato valore 1, mentre agli attributi di importanza limitata valore 0,5: nella valutazione è, ad esempio, più importante un effetto certo, permanente e sistematico (punteggio 3), rispetto ad uno incerto, temporaneo e occasionale (punteggio 1,5) (si veda la tabella seguente). L'attributo positivo/negativo indica, invece, unicamente il segno dell'effetto generato, ovvero il fatto che la variante di Piano determini, rispettivamente, effetti migliorativi o peggiorativi sulla componente ambientale considerata.

Conversione degli attributi qualitativi in punteggi quantitativi

<i>Attributi favorevoli / Punteggio: 1</i>	
<u>Effetto:</u>	Certo
	Permanente
	Sistematico
	Non reversibile
	Cumulabile
	Transfrontaliero
	Rischio
	Sovralocale
	Area di particolare pregio
	Area vulnerabile
	Area protetta

<i>Attributi sfavorevoli / Punteggio 0,5</i>	
<u>Effetto:</u>	Incerto
	Temporaneo
	Occasionale
	Reversibile
	Non cumulabile
	Non transfrontaliero
	Nessun rischio
	Locale
	Area non di pregio
	Area non vulnerabile
	Area non protetta

5.1.3 SIGNIFICATIVITÀ DEGLI EFFETTI

Al fine della verifica del livello di significatività generato dalle previsioni di Piano, in ordine alla metodologia in parola, si opera di norma sommando algebricamente i punteggi corrispondenti agli attributi individuati per ciascun effetto potenzialmente generato su ciascuna componente ambientale considerata; a tale punteggio deve essere aggiunto il segno, che indica la positività o negatività dell'effetto sulla componente ambientale (punteggio di effetto).

In valore assoluto, il punteggio di effetto maggiormente elevato (ottenibile sommando tutti gli attributi favorevoli) è 11, mentre il punteggio più basso (ottenibile sommando tutti gli attributi sfavorevoli) è 5,5. È evidente che in alcuni casi si può riscontrare nessun effetto generato dalla previsione della variante di Piano sulla componente ambientale considerata: ciò indica che la previsione della variante di Piano è indifferente rispetto alle caratteristiche della componente ambientale.

La significatività degli effetti è valutata sulla base del punteggio di effetto: l'effetto generato è considerato significativo quando il punteggio di effetto, calcolato come sopra descritto, è maggiore o uguale a 7,5 in valore assoluto (ovvero risulta tipizzato con almeno 4 attributi favorevoli sugli 11 possibili).

Sono comunque sempre considerati come significativi, indipendentemente dal punteggio complessivo di effetto ottenuto, gli effetti negativi che risultano tipizzati come “transfrontalieri” oppure che interessano “aree protette”; in questi casi si rende necessaria la procedura di VAS.

<i>Punteggio di effetto</i>	<i>Significatività dell'effetto</i>	<i>Descrizione e prescrizioni</i>
da -10,5 a -11	Effetto negativo molto significativo	L'effetto negativo è tipizzato come <i>transfrontaliero</i> oppure interessa un' <i>area protetta</i> . La variante deve essere assoggettata alla procedura di VAS.
da -7,5 a -10	Effetto negativo significativo	L'effetto generato risulta essere di rilevante entità e comunque tale da poter determinare un significativo peggioramento sulla componente ambientale considerata. L'effetto negativo deve essere adeguatamente mitigato (o compensato) al fine di eliminare tale effetto, oppure di ridurlo in modo determinante la significatività. La variante di Piano può in tal caso essere esclusa dalla procedura di VAS con prescrizioni ; in assenza di adeguati interventi di mitigazione (o compensazione), tuttavia, la variante di Piano deve essere assoggettata alla procedura di VAS.
da -5,5 a -7,0	Effetto negativo non significativo	L'effetto generato risulta essere di scarsa entità e comunque non tale da determinare un rilevante peggioramento sulla componente ambientale considerata. Ove possibile, l' effetto negativo deve essere mitigato (o compensato)

<i>Punteggio di effetto</i>	<i>Significatività dell'effetto</i>	<i>Descrizione e prescrizioni</i>
		al fine di eliminarlo completamente oppure di ridurlo ulteriormente la significatività; le misure di mitigazione non sono obbligatorie. La variante di Piano può essere esclusa dalla procedura di VAS, eventualmente con prescrizioni.
0	Nessun effetto	La variante di Piano non determina alcuna alterazione sulla componente ambientale considerata. Essa può essere esclusa dalla procedura di VAS.
da +5 a +10,5	Effetto positivo	L'effetto generato determina un miglioramento , più o meno significativo, della componente ambientale considerata. Possono essere previste ulteriori misure di miglioramento per incrementare l'effetto positivo. La variante di Piano può essere esclusa dalla procedura di VAS.

5.2 VALUTAZIONE PUNTUALE

Secondo la metodologia di verifica ed analisi sinora esplicitata, nel presente paragrafo vengono di norma tipizzati gli effetti relativi alle componenti ambientali che, in sede della procedura di analisi di cui al precedente paragrafo 3.3, siano risultati interferenti; ciò al fine di misurarne l'effettiva portata. Si specifica altresì che, di norma, le fattispecie (azioni di variante) per le quali il quadro conoscitivo non avesse rilevato criticità, ovvero avesse previsto impatti attesi plausibilmente nulli, non vengono tipizzati. Richiamando i contenuti del predetto paragrafo 4.3 della presente relazione risulta evidente che, in ordine ai propri contenuti, **solo la modifica 3 dell'azione di variante 2 determina variazioni potenziali sugli usi delle aree, ma non fa rilevare interferenze rispetto alle componenti ambientali di riferimento.** In ragione di ciò non è necessario procedere alla tipizzazione degli effetti. Non si rileva la necessità di prevedere ulteriori misure di mitigazione.

In ragione di ciò, si ritiene che l'intera azione 2 di variante possa essere esclusa dalla procedura di VAS.

5.3 MISURE DI MITIGAZIONE, COMPENSAZIONE O MIGLIORAMENTO E SPECIFICAZIONI

In ordine alle risultanze del processo di tipizzazione degli effetti di cui al precedente paragrafo, la metodologia valutativa sinora novellata prevede la formulazione di opportune misure mitigative, compensative e/o migliorative finalizzate alla sostenibilità degli interventi in attuazione delle previsioni analizzate. Ciò premesso, in relazione a quanto sinora svolto ed analizzato, **si ritiene che nessuna delle azioni di variante renda necessaria l'introduzione, in esito al processo valutativo di cui al presente documento, di ulteriori previsioni/prescrizioni ai fini mitigativi-compensativi-migliorativi rispetto a quanto di fatto costituito dal complesso degli elaborati operativi del PGT proposto in variante.**

5.4 QUADRO SINOTTICO DEL PROCESSO VALUTATIVO DELLE AZIONI DI VARIANTE

<i>Azione di variante</i>	<i>Screening di assoggettabilità</i>	<i>Individuazione delle potenziali interferenze</i>	<i>Valutazione puntuale e tipizzazione degli effetti</i>	<i>Misure di mitigazione, compensazione, miglioramento</i>
(Fase 2, punto 3.2)	(Fase 3, punto 4.1)	(Fase 3, punto 4.3)	(Fase 4, punto 5.2)	(Fase 4, punto 5.3)
1	V	/	/	/
2	X	V	/	/

Delle azioni definite al precedente paragrafo 3.2 in base ai contenuti delle modifiche puntuali analizzate nella Relazione illustrativa di variante, solo la numero 2, limitatamente alla modifica 3, ha necessitato di approfondimenti specifici in relazione alla modifica parziale degli usi prospettati dal PGT vigente.

Tale modifica (subvariante 3), non facendo rilevare alcuna potenziale interferenza alla fase 3, non è stata sottoposta alla tipizzazione di cui alla fase 4 e non si è ritenuto necessario procedere all'individuazione di ulteriori misure mitigative/compensative ulteriori rispetto a quelle già definite dalla norma proposta in variante, che nella sostanza definisce la stessa modifica 3.

6. CONCLUSIONI

Il presente documento, che assume i contenuti di *Rapporto Preliminare* per la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del DLgs4/2008 e della DGR IX/761/2010, ha evidenziato che

la variante in oggetto non comporta potenziali impatti negativi di carattere ambientale

e, pertanto,

non si ravvede la necessità di attivazione della procedura di VAS.

Richiamando altresì quanto svolto - in particolare - al precedente paragrafo 2.1 del presente documento, si ribadisce che, in relazione alle caratteristiche della variante, articolata ed analizzata nelle sue azioni puntuali, nonché al rapporto di queste con gli elementi significativi presenti nei territori contermini,

non si ritiene necessario attivare le procedure di Valutazione d'Incidenza.

ALLEGATO A

Studio preliminare per l'esclusione da Valutazione di Incidenza

Allegato A - Studio preliminare per l'esclusione dalla Valutazione di Incidenza (scala 1:150.000)

